

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-bis</sup> N. 1

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DEPUTATO **PIETRO LUNARDI** NELLA SUA QUALITÀ  
DI MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, *pro-tempore*

PER CONCORSO NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 81, 319 E 319-BIS DEL CODICE PENALE

TRASMessa DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA  
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

*il 18 agosto 2010*

---



**COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI**  
presso **IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

**RELAZIONE MOTIVATA**

R.G.Coll. 1/10

R.G.P.M. 1560/10

Il Collegio così composto:

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| Presidente | dott.    | Alfredo RAINONE      |
| Giudice    | dott.ssa | Paola VELLA          |
| Giudice    | dott.ssa | Maria Pia DI STEFANO |

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe registrato a carico di :

**Pietro LUNARDI**, nato a Parma il 19 luglio 1939

persona sottoposta a indagini in ordine a:

reato di cui agli artt. 81, 110, 319, 319bis c.p., per aver acquistato ad un prezzo di favore dalla “Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o di Propaganda Fide”, rappresentata dal Cardinale Crescenzo SEPE, l’immobile sito in Roma, con ingressi da Via dei Prefetti numeri 18 e 19 e da Vicolo Valdina n. 11.

L’immobile, rappresentato da un fabbricato da cielo a terra, sviluppantesi su cinque piani, è stato acquistato, mediante l’intervento risolutivo di Angelo BALDUCCI e tramite l’IMMOBILIARE SAN MARCO s.r.l., di cui era amministratore legale il figlio Giuseppe LUNARDI, con atto Rep. n. 26.909 Notar Gianluca Napoleone in data 3 giugno 2004 per il corrispettivo di 3.000.000,00 €, pagati in parte tramite mutuo acceso presso il Credito Artigiano s.p.a., per l’importo di 2.400.000,00 €.

A fronte di tale acquisto, Pietro LUNARDI, all’epoca Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentiva, grazie a tale sua qualifica, che la “Congregatio Pro Gentium Evangelizatione” (Propaganda Fide) accedesse al finanziamento ARCUS, in difetto dei presupposti, per l’importo di 2.500.000,00 €, per la realizzazione di un Museo aperto al pubblico, da realizzarsi nella sede di Piazza di Spagna n. 48

In Roma (competenza Perugia ai sensi dell’art. 11 c.p.p.), nelle date sopra precisate.

**OSSERVA****Premessa**

In data 19.6.10 questo Collegio riceveva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia gli atti del procedimento penale, indicato in epigrafe, con *“richiesta di restituzione al fine della immediata rimessione, ex art. 8 L.Cost. 16 gennaio 1989 n. 1, al Presidente della camera competente per il conseguimento dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Pietro LUNARDI”*.

Nella motivazione, stesa a corredo della richiesta, la Procura della Repubblica premetteva che, in data 18 giugno 2010, era pervenuta la nota del 16.6.10, con cui il Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti del Lazio aveva trasmesso copia di invito a dedurre, emesso da quell’Ufficio per fatti relativi all’erogazione di un finanziamento ARCUS, società interamente partecipata da capitale pubblico, per l’importo di 2.500.000,00 euro, per un Museo aperto al pubblico, da realizzarsi nella sede di Piazza di Spagna n. 48.

In allegato alla missiva, vi erano la nota dell’1.3.05 con cui il Cardinale Crescenzo SEPE chiedeva al Ministro per le Infrastrutture Pietro LUNARDI il finanziamento per la realizzazione del suddetto Museo e la nota del 21.10.05, *“d’ordine del Ministro”*, di richiesta di trattazione *“prioritariamente, ed in via di massima urgenza”* di alcuni progetti, tra i quali quello in esame; emergeva, inoltre, che, nel corso della sua audizione, dinanzi alla Procura della Corte dei Conti del Lazio, in data 9.6.10, Ettore Pietrabissa, direttore generale di ARCUS s.p.a., aveva dichiarato che quest’ultima segnalazione era avvenuta *“secondo una procedura non frequente, dal Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture”*.

Esaminati gli atti, questo Collegio, sentito il pubblico ministero ai sensi dell’art. 8 co. 1 L.Cost. n. 1/89, con la richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 9.7.10, ed acquisite le relative osservazioni in data 27.7.10, esaminata, altresì, la memoria difensiva, ex art. 6 co. 2 L.cit., del 27.7.10, in vista della decisione da assumere nel termine prescritto dall’art. 8, co.1 L.cit., si è riunito nella odierna Camera di Consiglio per deliberare.

**Motivazioni**

L’esame degli atti pervenuti, ivi compresa la memoria difensiva del 27.7.10, rende opportuna una previa delibazione in ordine alla competenza territoriale sul reato contestato.

A tal fine, va subito premesso che tale valutazione si colloca in un segmento procedimentale anteriore non solo al dibattimento ma anche alle varie forme di rinvio a giudizio, contemplate dall’ordinamento, così come al momento incidentale, relativo ad eventuali misure cautelari; nella presente fase, invero, non si configura nemmeno un vero e proprio capo di imputazione, ma una notizia di reato che sottende l’eventuale commissione di un crimine e la sua stessa attribuibilità ad

un determinato soggetto; in altri termini, versandosi ancora in una fase di indagine, la fattispecie criminosa da ascriversi all'indagato è tuttora in corso di formazione e, conseguentemente, la valutazione rimessa al Collegio sul punto, non può che rivestire la natura di sommarietà.

La verifica della competenza viene dunque effettuata alla luce di quanto appena premesso.

Ciò posto, la competenza territoriale sui fatti in contestazione andrebbe individuata nel Tribunale di Roma in base agli ordinari criteri di determinazione della competenza; occorre quindi verificare se sussista in concreto il presupposto per l'applicazione dello spostamento della competenza in Perugia, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., risultando iscritto nel registro degli indagati della Procura presso il Tribunale di Perugia un magistrato del distretto romano e già ipotizzata in atti una connessione tra i rispettivi reati giustificativa di detto spostamento.

Risulta dagli atti che, a carico di Anemone Diego, Balducci Angelo, Zampolini Angelo ed altri è stato contestato il delitto di cui all'art. 416 c.p., in quanto gli stessi "si associavano tra loro al fine di commettere una serie indeterminata di reati di corruzione, abuso di ufficio e riciclaggio", dal 1999 ad oggi; tali soggetti figurano anche nell'ipotesi accusatoria a carico del Lunardi, sebbene non nominativamente indicati nel titolo del "capo di imputazione", quali concorrenti.

In particolare:

Balducci Angelo (soggetto che ha rivestito, quale pubblico ufficiale, diverse cariche nel settore degli appalti dei lavori di opere pubbliche, tra cui Provveditore alle OO.PP. del Lazio e capo di Gabinetto del Ministro Lunardi) viene individuato nello stesso capo di imputazione ascritto al Lunardi quale soggetto il cui intervento si rivelò risolutivo per l'acquisto dell'immobile di via dei Prefetti (v. capo di imputazione); lo stesso era anche Consultore della "Propaganda Fide", che si sarebbe avvantaggiata dell'indebito finanziamento, favorito dal Lunardi (v. dichiarazioni Zampolini 18.5.10);

l'imprenditore Diego Anemone risulta presente alla stipula dell'atto di compravendita del palazzo di via dei Prefetti e ne seguì inizialmente i relativi lavori di ristrutturazione (v. dichiarazioni Zampolini 18.5.10); inoltre, intratteneva rapporti con la figlia del Lunardi, cui avrebbe anche consegnato una busta -probabilmente contenente denaro finalizzato al finanziamento dell'operazione- per il tramite del suo uomo di fiducia Hidri Fathi Ben Laid (v. dichiarazioni di quest'ultimo del 27.4.10);

l'architetto Zampolini Angelo (che, per conto dell'Anemone, trasformava la provvista di contanti forniti da quest'ultimo in assegni bancari e circolari, utilizzati per l'acquisto di immobili a favore di pubblici ufficiali) partecipò all'operazione di compravendita dinanzi al Notaio e ne seguì le connesse pratiche amministrative, su richiesta del Balducci (v. dichiarazioni Zampolini 18.5.10).

In siffatto contesto, l'ipotesi di corruzione, ascritta in concorso al Lunardi, sembra potersi configurare quale reato-fine, rispetto al sodalizio criminoso ex art. 416 c.p., riconducibile ai predetti Balducci, Anemone, Zampolini ed altri; infatti, dalle risultanze delle indagini preliminari, trasmesse a questo Collegio (intercettazioni, verbali di dichiarazioni ecc.), emerge, quale elemento caratterizzante del reato associativo, la sistematica corruzione di pubblici ufficiali, funzionari e magistrati, finalizzata al conseguimento di illeciti vantaggi; corruzione posta in essere anche nell'ipotesi accusatoria ascritta al Lunardi in concorso con i predetti soggetti.

Come detto, nell'ambito dello stesso filone d'indagine risulta iscritto nel registro degli indagati anche il magistrato romano Achille Toro, all'epoca Procuratore Aggiunto della Procura capitolina, con specifiche attribuzioni di coordinatore dei reati contro la pubblica amministrazione, al quale viene imputato il ruolo di "rivelatore di notizie riservate", coperte da segreto d'ufficio, che pervenivano ad Anemone e Balducci - anche per il tramite di terzi soggetti ad essi legati - in cambio di illeciti vantaggi personali e familiari; con la conseguenza che anche quello ascritto al Toro, per le caratteristiche dell'imputazione, pare rivestire la connotazione di reato-fine, rispetto al reato associativo di cui sopra.

Pertanto, anche in forza delle pronunce giudiziali, già intervenute sul punto (Gip Firenze 5.2.10, Gip Perugia 27.2.10, Trib. Riesame Perugia 23.3.10, Trib. Riesame Perugia 14.5.10), la competenza territoriale sul reato associativo è stata pacificamente attratta presso il Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Analoga sorte sembra doversi riservare al reato-fine ascritto al Lunardi.

Invero, per costante giurisprudenza, la connessione tra reato-fine e reato associativo è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, laddove "risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso, o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto-nell'ambito del generico programma criminoso-abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato da lui, poi, effettivamente commessi" (da ultimo Cass. 21.10.09 n. 46134).

E, applicando tale principio alla diversa "fase embrionale" in cui attualmente si versa, può ipotizzarsi, sulla base degli atti, che il reato-fine in discussione sia stato oggetto di un originario processo volitivo, comune agli associati; ipotesi che appare ragionevole, anche considerando che sia il Balducci che il Toro rivestirono, in quegli anni, il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture.

Pertanto, anche per la posizione del Lunardi va affermata, allo stato degli atti di indagine, la competenza territoriale, come determinata ex art. 11 c.p.p.

Del resto, sebbene la connessione operi come criterio determinativo della competenza autonomo e originario, tuttavia, esso non assume carattere definitivo nelle fasi procedurali

antecedenti al giudizio, quale quella in corso, nelle quali non opera il principio della c.d. *perpetuatio jurisdictionis* (Cass. sez. V, 29.9.04 n. 45418).

Passando al merito, le emergenze processuali non depongono a favore di un provvedimento di archiviazione.

Invero, la prospettiva accusatoria appare corroborata sia in punto di contrarietà dell'atto ai doveri dell'ufficio (v. invito a dedurre della Procura Generale della Corte dei Conti presso la sez. giurisdizionale per la Regione Lazio in data 15.6.10, pag. 10, in ordine alla assoluta carenza dei presupposti per la concessione del finanziamento pubblico "Arcus" alla "Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o di Propaganda Fide", sollecitato personalmente dal ministro Lunardi), sia in punto di utilità ricevuta (v. dichiarazioni Zampolini, in ordine alla sproporzione tra prezzo pagato e valore dell'immobile acquistato dalla società immobiliare amministrata dal figlio del ministro Lunardi).

Conseguentemente, sentito il pubblico ministero e non ritenendo doversi disporre l'archiviazione, gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera, competente ai sensi dell'articolo 5 L. Cost. n. 1/89, ai fini di una eventuale prosecuzione del procedimento, secondo le norme vigenti, ove l'Assemblea conceda l'autorizzazione", ex art. 9 co.4 L.cit.


P.Q.M.

Visto l'art. 8 L.Cost. n. 1/89, TRASMETTE gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 L. Cost. n. 1/89.

Visto l'art. 116 c.p.p., autorizza il rilascio di copia del presente provvedimento agli interessati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.07.2010 .



I GIUDICI

(dott.ssa Paola Vella)

(dott.ssa Maria Pia Di Stefano)

IL PRESIDENTE

(dott. Alfredo Rainone)

Alfredo Rainone